**Dott.ssa Antonietta Mundo**
**Attuario**

# Relazione tecnica sulla Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 14/18

## 1. Evoluzione del metodo di calcolo contributivo

La legge n. 335/1995, c.d. riforma Dini, introduceva **per la prima volta dal 1° gennaio 1996** nel sistema previdenziale italiano **il metodo di calcolo contributivo della pensione**. Tale introduzione è stata fatta per gradi e sarebbe andata a regime nell'arco di circa 40 anni: il calcolo contributivo è stato applicato per intero a coloro che hanno iniziato a lavorare e contribuire per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996. Gli altri lavoratori – a seconda se avevano anzianità contributive maggiori o minori di 18 anni a tale data – mantenevano il vecchio calcolo retributivo oppure gli veniva applicato un calcolo *pro rata* retributivo per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 e un calcolo contributivo successivamente (c.d. sistema di calcolo misto).

La riforma previdenziale di cui alla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, la riforma Monti-Fornero, introduceva il metodo di calcolo contributivo **dal 1° gennaio 2012** anche per quei lavoratori che al 1° gennaio 1996 avevano più di 18 anni di contribuzione, i quali fino al 31 dicembre 2011 avrebbero comunque conservato *pro rata* il calcolo della pensione retributivo.

Nella seguente *tabella 1* e nel successivo *grafico 1* si riportano i coefficienti di trasformazione in rendita stabiliti in base alla normativa vigente **per il sistema generale obbligatorio di previdenza** e fino ad oggi applicati, in relazione all'età e all'anno del pensionamento, per le pensioni interamente contributive o per le quote di pensione con calcolo contributivo:

***Tabella 1***

**Coefficienti di trasformazione in rendita e divisori (coeff. base del 1996-2009 + quattro revisioni)**

| Età | 1996 - 2009 (Legge n.335/1995) | | 2010 - 2012 (Legge n. 247/2007) | | 2013 - 2015 (Decreto Interministeriale 15 maggio 2012) | | 2016 - 2018 (Decreto Interministeriale 22 giugno 2015) | | 2019 - 2020 (Decreto Interministeriale 15 maggio 2018) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Coeffic. trasform. | Divisori | Coeffic. trasform. | Divisori | Coeffic. trasform. | Divisori | Coeffic. trasform. | Divisori | Coeffic. trasform | Divisori |
| 57 | 4,720% | 21,186 | 4,419% | 22,630 | 4,304% | 23,234 | 4,246% | 23,550 | 4,200% | 23,812 |
| 58 | 4,860% | 20,576 | 4,538% | 22,036 | 4,416% | 22,645 | 4,354% | 22,969 | 4,304% | 23,236 |
| 59 | 5,006% | 19,976 | 4,664% | 21,441 | 4,535% | 22,051 | 4,468% | 22,382 | 4,414% | 22,654 |
| 60 | 5,163% | 19,369 | 4,798% | 20,842 | 4,661% | 21,455 | 4,589% | 21,789 | 4,532% | 22,067 |
| 61 | 5,334% | 18,748 | 4,940% | 20,243 | 4,796% | 20,851 | 4,719% | 21,192 | 4,657% | 21,475 |
| 62 | 5,514% | 18,136 | 5,093% | 19,635 | 4,940% | 20,243 | 4,856% | 20,593 | 4,790% | 20,878 |
| 63 | 5,706% | 17,525 | 5,257% | 19,022 | 5,094% | 19,631 | 5,002% | 19,991 | 4,932% | 20,276 |
| 64 | 5,911% | 16,918 | 5,432% | 18,409 | 5,259% | 19,015 | 5,159% | 19,385 | 5,083% | 19,672 |
| 65 | 6,136% | 16,297 | 5,620% | 17,794 | 5,435% | 18,399 | 5,326% | 18,777 | 5,245% | 19,064 |
| 65 e 7 mesi | | | | | 5,545% | 18,034 | 5,431% | 18,413 | 5,347% | 18,702 |
| 66 | | | | | 5,624% | 17,781 | 5,506% | 18,163 | 5,419% | 18,455 |
| 66 e 7 mesi | | | | | 5,742% | 17,416 | 5,619% | 17,797 | 5,527% | 18,093 |
| 67 | | | | | 5,826% | 17,164 | 5,700% | 17,544 | 5,604% | 17,844 |
| 68 | | | | | 6,046% | 16,540 | 5,910% | 16,922 | 5,804% | 17,231 |
| 69 | | | | | 6,283% | 15,916 | 6,135% | 16,301 | 6,021% | 16,609 |
| 70 | | | | | 6,541% | 15,288 | 6,378% | 15,678 | 6,257% | 15,982 |
| 71 | | | | | | | | | 6,513% | 15,353 |

*Tasso di sconto 1,5%*

*N.B. Per il periodo 2013-2018 si è provveduto a calcolare i valori interpolati dei coefficienti e dei divisori espressi in anni e mesi (65 anni e 7 mesi e 66 anni e 7 mesi).*

In considerazione della grave crisi economica che attraversava l'Italia già dal 2008, anche gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato ritennero opportuno rivedere il trattamento previdenziale dei Parlamentari per allineare il metodo di calcolo degli assegni vitalizi al sistema previdenziale obbligatorio della generalità dei lavoratori. È stato così introdotto **dal 1° gennaio 2012** un metodo di calcolo contributivo del trattamento pensionistico, sostanzialmente in analogia a quello vigente per i pubblici dipendenti, applicato per intero per gli eletti dopo il 1° gennaio 2012 e *pro rata* per i deputati e senatori già in carica a tale data, che

mantenevano comunque per i periodi fino al 31 dicembre 2011 il previgente sistema di calcolo retributivo degli assegni vitalizi. L'aliquota contributiva in vigore a carico del deputato è oggi pari **all'8,80%** dell'indennità parlamentare lorda, **prevedendo un'aliquota di computo[1] del 33%.**

***Grafico 1***

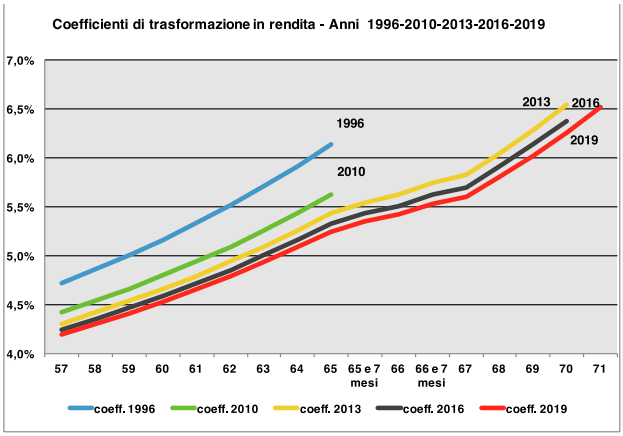


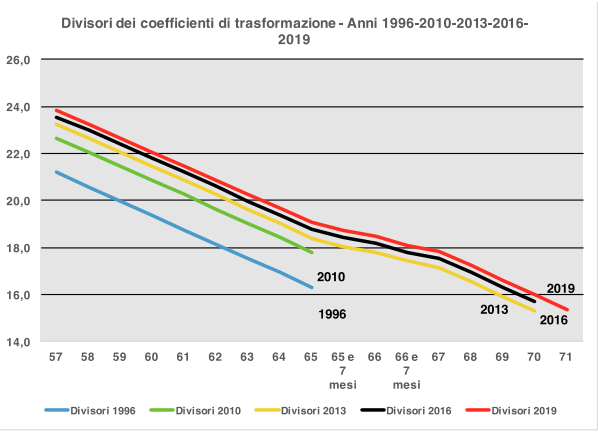


## 2. Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera n. 14/2018

Successivamente, l'Ufficio di Presidenza della Camera con Delibera n. 14/2018 ha emanato un regolamento che, **dal 1° gennaio 2019** (art. 1), ridetermina **retroattivamente** "*la misura degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata diretti e di reversibilità maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011*", quindi per tutti i periodi relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, utilizzando le "*modalità previste dalla presente deliberazione*". Le modalità di rideterminazione si estrinsecano in un calcolo anomalo, "***pseudo contributivo***", in quanto lo si vorrebbe applicare retroattivamente per il passato (*ante* 2012) ed estendere addirittura ***ante* 1996, quando ancora non esisteva per nessun lavoratore. Inoltre, si procede a ricalcolare l'assegno vitalizio sin dal momento del pensionamento, però in modalità retrospettiva, anziché al presente ossia nella fase di liquidazione del trattamento pensionistico, come normalmente avviene.** Tra l'altro, la delibera abolisce per i deputati in carica, per gli *ex* deputati e per i superstiti la quota retributiva *pro rata* e fissa **arbitrariamente *ex post*** il contributo a carico della Camera **in 2,75 volte** quella del Deputato.

In pratica, la Delibera UPC n. 14/2018 prevede il ricalcolo di tutto il vitalizio diretto o reversibile sin dalla sua prima liquidazione con una nuova modalità "*pseudo contributiva*", e ridetermina la quota *pro rata ante* 2012 dei vitalizi in essere e di quelli in corso di maturazione con il metodo contributivo, introduce nuovi e ulteriori coefficienti di trasformazione in rendita, calcolati su una gamma più ampia di età (45-77 anni) e su periodi più estesi (1976-2018), infine prevede il pagamento dei nuovi importi così rideterminati a cominciare dal 1° gennaio 2019.

## 3. Calcolo del montante contributivo

Per tutti i lavoratori, il presupposto della formula contributiva per determinare l'importo della pensione, poggia su:

- contributi lordi versati annualmente calcolati sulla retribuzione lorda moltiplicata per l'aliquota contributiva;
- età posseduta al pensionamento, nonché speranza di vita del diretto beneficiario e del coniuge superstite;
- il **conto virtuale di risparmio previdenziale individuale (montante contributivo) in modalità di accumulo composto ad un tasso che deriva dall'andamento dell'economia**, al fine di garantire **in media** l'equivalenza attuariale tra le future annualità di pensioni pagate e i contributi versati (il

[1] È l'aliquota attualmente applicata all'indennità parlamentare lorda al fine di determinare i contributi del parlamentare e quelli di Camera e Senato da utilizzare nel calcolo del montante contributivo.

numero delle annualità future di pensione viene stimato in base a varie probabilità tra cui la speranza di vita del dante causa e del superstite).

Tale risparmio, è formato dal **montante** dei contributi versati individualmente dal lavoratore e dal datore di lavoro durante tutta la vita lavorativa. I contributi sono accreditati in base all'aliquota di computo, che per il lavoro dipendente è pari al 33%, e sono rivalutati in modalità composta (contributi più rendimenti) alla fine di ogni anno mediante la media geometrica mobile, su un periodo di cinque anni, della variazione quinquennale del PIL nominale calcolato dall'Istat (con riferimento ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare)[2]. La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Il rendimento dei contributi coglie dunque le variazioni annuali del PIL e gli effetti ciclici di breve periodo, ed è legato alla produttività e alla crescita di tutto il sistema economico italiano.

Il rendimento dei contributi non è correlato al tasso di rendimento dei capitali e nel lungo periodo dovrebbe produrre una redditività più bassa di questi ultimi.

L'importo della pensione si ottiene infine moltiplicando il **montante contributivo individuale** accumulato e capitalizzato **per il coefficiente di trasformazione vigente, relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione** – **<u>operazione da fare nel presente al momento della liquidazione della pensione</u>** – al fine di ottenere **l'importo attualizzato (valore attuale) delle <u>future rate annue di pensione</u>**; in altri termini, è la percentuale per la quale si moltiplicano i contributi accumulati in tutta la vita lavorativa (montante contributivo) al fine di determinare l'importo annuo dell'assegno pensionistico. Il coefficiente di trasformazione è determinato **tenendo conto per ciascuna età di pensionamento della speranza di vita media** (probabilità di sopravvivenza) e incorpora il tasso di crescita del PIL di lungo periodo.

In generale il sistema contributivo che ha carattere assicurativo si avvale di tre fasi:

- la prima meramente **finanziaria** che è rappresentata dalla fase di accumulo e capitalizzazione in modalità composta della contribuzione a carico del deputato e di quella a carico della Camera (**montante contributivo**), che si conclude **al momento del pensionamento**;
- la seconda di tipo **attuariale** che mediante un complesso algoritmo calcola **il valore attuale <u>al momento del pensionamento del flusso dei pagamenti futuri</u>** della pensione, finché vive il pensionato e i suoi superstiti (valore del divisore). Per fare ciò si utilizzano i coefficienti di trasformazione in rendita (reciproco del divisore) che al loro interno contengono le **probabilità** di morte e di sopravvivenza (speranza di vita), quelle dei superstiti e la probabilità di c.d. "eliminazione" per nuove nozze del vedovo/a, oltre ad altri parametri demografici e macroeconomici;
- la terza fase è il **calcolo contributivo** tramite il prodotto tra il coefficiente di trasformazione attuariale relativo all'età posseduta e il montante contributivo accumulato, entrambi calcolati **al momento della pensione: si ottiene così la percentuale del montante che individua l'importo annuo della pensione**.

Nell'applicazione del metodo contributivo viene fatto riferimento alla **formula matematica dell'attualizzazione**, che costituisce il metodo matematico utilizzato **per ricondurre al momento presente (all'oggi) una serie di pagamenti futuri** effettuati a intervalli mensili.

**È irrazionale** l'applicazione del metodo contributivo al passato in modalità retrospettiva poiché tale metodo ha insite implicazioni prospettive e probabilistiche. Quando gli eventi del passato sono invece già tutti noti i c.d. "pagamenti futuri" sono in realtà già avvenuti entro l'anno 2018 e gli importi degli assegni vitalizi sono stati già percepiti da anni con altri criteri di calcolo, agire sul passato **significa ignorare e snaturare gli algoritmi e le basi della matematica attuariale**.

Il ricalcolo retrospettivo (per il passato) dei vitalizi in essere fa emergere molte criticità da superare, riguardanti la corretta applicazione metodologica e concettuale della tecnica attuariale e l'uso delle basi tecniche da utilizzare per i calcoli.

Gli studi di tecnica attuariale e di calcolo delle probabilità insegnano a stimare e valutare le probabilità di accadimento degli eventi futuri incerti e aleatori, come accade in tutti i sistemi assicurativi previdenziali sociali o in quelli assicurativi privati di beni e persone (es. polizze vita). Non si possono applicare le probabilità di accadimento di un evento aleatorio al passato "*ora per allora*": se ci si assicura per

---

[2] Media geometrica mobile di 5 anni della variazione del PIL nominale: per l'anno t = $\left(\frac{PIL_{(t-1}}{PIL_{(t-6)}}\right)^{1/5}$.

qualche rischio (es. sulla vita, su responsabilità civile, incendio, furto, alluvione, terremoto, ecc.) è perché non si conosce il futuro e non si sa se tali eventi accadranno o meno; ciò che è successo nel passato serve solo per verificare gli andamenti di un fenomeno e quindi per trarre dall'esperienza la frequenza di accadimento, che è utilizzata per stimare la probabilità e quindi l'importo del premio assicurativo che un evento si verifichi in futuro o quella contraria che non si verifichi. **Applicare i termini probabilistici al passato già conosciuto dopo la liquidazione della prestazione a seguito del verificarsi o del non verificarsi dell'evento è irrazionale in qualsiasi forma di assicurazione e attuarialmente errato.** I coefficienti di trasformazione in rendita tengono conto nella formula di varie probabilità di accadimento di eventi tra cui le probabilità di sopravvivenza futura della popolazione generale (o quelle di morte), la probabilità di lasciare morendo un nucleo familiare, parametri demografici quali la differenza media di età tra coniugi e le connesse probabilità di morte del coniuge o di sue seconde nozze.

È noto che i più giovani titolari di assegni vitalizi (es. 55enni) andati in pensione per cessazione del mandato nel 1976 oggi sono ancora vivi e magari hanno superato l'età della loro speranza di vita media (nel 2019 sono 93enni), è noto perfino che, se nel frattempo i più anziani sono deceduti, hanno lasciato un vitalizio al coniuge superstite a tutt'oggi ancora vivo, il quale non si è risposato.

**Il ricalcolo che l'Ufficio di Presidenza della Camera vuole applicare agli assegni vitalizi diretti o reversibili in essere e alle quote *pro rata* dirette o reversibili già liquidate, in realtà non si avvale di un sistema di calcolo contributivo, ma di un metodo "*pseudo contributivo*" metodologicamente e concettualmente errato, che nulla ha a che vedere con la matematica attuariale e assicurativa.** Nessun cittadino italiano e nessun dipendente pubblico ha mai subito l'applicazione di questo **metodo** "***pseudo contributivo***" per il ricalcolo della pensione, a nessun lavoratore il metodo contributivo è stato applicato in modalità retroattiva dopo la liquidazione della pensione e ancor meno prima della sua istituzione per legge nel 1996 (legge n. 335/1995).

## 4. I coefficienti di trasformazione in rendita

A seguito della richiesta di accesso agli atti effettuata dall'Associazione degli ex Parlamentari della Repubblica, la Segreteria Generale della Camera dei Deputati in data 8 agosto 2018 ha provveduto ad inviare le relazioni tecniche predisposte dall'Istat e dall'Inps per illustrare la metodologia seguita per il calcolo di nuovi e ulteriori coefficienti di trasformazione in rendita con riferimento ai periodi mancanti anteriori al 1996, anno di introduzione del calcolo contributivo per la generalità dei lavoratori, e per alcune età ritenute mancanti rispetto a quelle contenute nei coefficienti di volta in volta vigenti.

Entrando ora nel merito, senza però avallare questo "pseudo metodo contributivo", l'Inps ha provveduto su richiesta della Camera a ricalcolare i coefficienti per il ventennio 1976 – 1995 e li ha suddivisi **arbitrariamente** in 2 periodi decennali (1976-1985 e 1986-1995), usando come basi tecniche per calcolare le probabilità di morte all'età del pensionamento due diverse tavole di mortalità (mortalità generale della popolazione del 1974 e quella meno favorevole del 1984). In realtà, si sarebbe potuta adottare un'unica tavola di mortalità, quella del 1974 o anche di qualche anno precedente, quale ad es. la tavola di mortalità del 1970: difatti, come rileva l'Istat nella sua relazione, l'adozione di due distinte tavole, "*è una scelta non priva di arbitrarietà, considerando che per tutto il periodo successivo 1996 - 2009 viene considerata tra le basi tecniche la sola tavola di mortalità del 1990*".

Occorre chiarire un principio di carattere generale: più si va a ritroso nel tempo e più è alta la probabilità di morte e quindi minore è la longevità. Di conseguenza, usando tavole di mortalità del 1974 il montante contributivo viene suddiviso in un minore numero di anni di vita attesa (c.d. *speranza di vita*) e ne consegue che la rata di pensione è più elevata. La rata di pensione più elevata dipende quindi sia dall'uso di probabilità di morte contenute in tavole di mortalità più antiche nel tempo sia da un'età al pensionamento più elevata con relativa vita residua più bassa (minore durata della pensione).

Poiché, come afferma l'Istat, è del tutto arbitraria la scelta fatta dall'Inps di usare due tavole di mortalità (una del 1974 e l'altra del 1984) per calcolare una doppia serie di coefficienti per il periodo anteriore al 1996, è chiaro che la generazione di ex Parlamentari andata **in pensione nel decennio 1986-1995 è stata sfavorita** rispetto alla generazione andata in pensione nel decennio 1976- 1985 e **ancor di più è stato sfavorito il gruppo di ex Parlamentari che è andato in pensione nel 1986 rispetto a quelli che lo hanno fatto nel 1985 appena un anno prima!** D'altra parte, nella premessa contenuta nella Delibera n. 14/2018 si afferma che è stato chiesto al Presidente dell'Inps di calcolare la serie non prevista dei coefficienti anteriori al 1996 e non due serie. Ciò discrimina i parlamentari in pensione *ante* 1996 sia tra loro perché

suddivisi in due coorti *ante* e *post* 1985 sia rispetto a tutti i pensionati italiani cui non si applica tale metodo contributivo se non dopo il 1° gennaio1996.

Si afferma ancora, nella premessa della Delibera, che è stato chiesto all'Inps di calcolare una serie di coefficienti relativi alle età mancanti: quelle inferiori ai 57 anni e quelle superiori ai 70 anni. L'Inps ha quindi provveduto a calcolare tali coefficienti per le età che vanno dai 45 ai 56 anni e dai 66 ai 77 anni oppure dai 71 ai 77 a seconda dei periodi temporali considerati.

L'aver determinato nuovi coefficienti per età molto elevate, addirittura 77 anni per il periodo 1976-1995, risulta del tutto anacronistico e insensato: un *ex* parlamentare che nel 1976 aveva 77 anni, nel 2019 ne avrebbe 120 e un suo eventuale coniuge superstite se donna (attribuendole la differenza media di età di 3 anni tra coniugi, come quella utilizzata nella costruzione dei coefficienti) ne avrebbe 117! Chi nel 1986 aveva 77 anni, nel 2019 ne avrebbe 110 e chi nel 1995 aveva 77 anni, nel 2019 ne avrebbe 101. Considerare queste età estreme può avere una logica per l'Istat che deve prevedere tutte le possibilità di longevità della popolazione italiana, che ad oggi conta 17.000 ultracentenari, ma statisticamente non ha molto senso per la piccola collettività "*selezionata*"[3] degli *ex* parlamentari, considerando che molti assegni vitalizi di quel lontano periodo sono ormai eliminati. Invece, l'aver previsto **nuovi coefficienti per le età di pensionamento dai 45 ai 56 anni è sicuramente penalizzante per gli *ex* parlamentari andati in pensione a quelle età**, rispetto alla generalità dei lavoratori per i quali vige comunque il **più favorevole coefficiente minimo dei 57 anni**.

**Nella legge n. 335/1995, non a caso, sono esclusi i coefficienti di trasformazione inferiori a 57 anni (nell'eventualità di età di pensionamento minori di 57 anni si usano comunque quelli dei 57 anni), in quanto darebbero luogo a trattamenti pensionistici eccessivamente bassi.**

Nella sua nota l'Istat fa notare che alcuni dei parametri demografici utilizzati per calcolare i coefficienti sotto i 50 anni non sono stati elaborati ma stimati con modelli statistici e, quindi, anche i coefficienti sotto i 50 anni risentono delle stime. La ricostruzione storica dei parametri demografici è stata portata a termine dall'Inps sulla base di proiezioni al 2010 di un modello Inps pubblicato nel 1989.

Nella successiva *tabella 2* sono evidenziati in grigio i nuovi coefficienti, allegati alla Delibera n.14/2018, calcolati appositamente dall'Inps per gli *ex* parlamentari e non esistenti nel sistema previdenziale generale.

Si fa poi notare, ma solo per precisione in quanto l'impatto è minimo, che un coefficiente è erroneamente difforme nel terzo decimale da quello della normativa generale: è quello corrispondente all'età di 63 anni della revisione 2013-2015 (è indicato 5,095%, anziché 5,094%). Infine, un fattore di correzione costante insito nella formula, di cui parleremo più avanti, definito K nella simbologia, non collima con le modalità di pagamento dei vitalizi della Camera e mal si adatta alla fattispecie parlamentare.

## 5. Determinazione del coefficiente di trasformazione con riferimento all'età di fine mandato anziché all'età attuale

Un altro aspetto **irrazionale** che va evidenziato è che nella Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018 è stato previsto di fissare il ricalcolo del vitalizio con riferimento all'età di fine mandato, anziché all'età attuale raggiunta il 1° gennaio 2019.

Poiché il ricalcolo (ammesso che si possa fare e senza con ciò volerlo avallare), dovrebbe avvenire **alla data del 1° gennaio 2019, l'età attuarialmente giusta da considerare per i vitalizi in pagamento dovrebbe essere "l'età attuale" a tale data e i coefficienti di trasformazione da utilizzare dovrebbero essere unicamente quelli dell'ultima revisione 2019-2020** (Decreto Interministeriale del 15 maggio 2018), **che contengono per ciascuna età le varie probabilità di sopravvivenza o morte ecc., dal 2019 in poi ossia per il futuro** *(v. tabella 1)*.

Effettuare il ricalcolo con tutti i parametri (compreso il montante contributivo da capitalizzare fino ad oggi) riferiti al 1° gennaio 2019 sarebbe stato **tecnicamente più verosimile** (anche se agire oggi su trattamenti già liquidati genererebbe comunque problemi di ordine tecnico-finanziario), perché temporalmente ci si trova al presente e si possono così applicare in modo corretto le probabilità per il futuro.

[3] Le c.d. "*collettività selezionate*" sono quelle che non possiedono caratteristiche casuali, ma presentano caratteristiche sistematiche (es. maggiore o minore longevità) o già note (sicuramente hanno lasciato un superstite) che alterano la possibilità di applicare regole probabilistiche analoghe a quelle della popolazione italiana.

Per i vitalizi *pro rata* ancora non liquidati e in via di maturazione, relativi ai Deputati ancora oggi in carica, sembra invece tecnicamente corretto e possibile applicare il metodo di ricalcolo completamente contributivo contenuto nella Deliberazione di cui trattasi: ricalcolo dei periodi *pro rata* anteriori al 2012 con il sistema completamente contributivo, **purché al momento della futura data di cessazione dal mandato**.

***Tabella 2***

**Coefficienti di trasformazione in rendita deliberati dall'Ufficio di Presidenza della Camera e allegati alla Delibera n. 14/ 2018**

*(Valori percentuali)*

| Età | 1976-1985 | 1986-1995 | 1996-2009 | 2010-2012 | 2013-2015 | 2016-2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 3,768 | 3,664 | 3,555 | 3,403 | 3,341 | 3,315 |
| 46 | 3,849 | 3,741 | 3,626 | 3,466 | 3,401 | 3,374 |
| 47 | 3,934 | 3,821 | 3,701 | 3,532 | 3,464 | 3,436 |
| 48 | 4,023 | 3,905 | 3,780 | 3,602 | 3,531 | 3,500 |
| 49 | 4,117 | 3,994 | 3,863 | 3,675 | 3,600 | 3,568 |
| 50 | 4,217 | 4,087 | 3,950 | 3,751 | 3,673 | 3,639 |
| 51 | 4,322 | 4,186 | 4,043 | 3,832 | 3,750 | 3,713 |
| 52 | 4,433 | 4,289 | 4,140 | 3,917 | 3,830 | 3,790 |
| 53 | 4,551 | 4,399 | 4,244 | 4,007 | 3,915 | 3,872 |
| 54 | 4,677 | 4,516 | 4,354 | 4,101 | 4,004 | 3,958 |
| 55 | 4,812 | 4,640 | 4,469 | 4,201 | 4,098 | 4,049 |
| 56 | 4,955 | 4,770 | 4,593 | 4,307 | 4,198 | 4,145 |
| 57 | 5,105 | 4,909 | 4,720 | 4,419 | 4,304 | 4,246 |
| 58 | 5,264 | 5,057 | 4,860 | 4,538 | 4,416 | 4,354 |
| 59 | 5,433 | 5,215 | 5,006 | 4,664 | 4,535 | 4,468 |
| 60 | 5,614 | 5,383 | 5,163 | 4,798 | 4,661 | 4,589 |
| 61 | 5,810 | 5,563 | 5,334 | 4,940 | 4,796 | 4,719 |
| 62 | 6,022 | 5,755 | 5,514 | 5,093 | 4,940 | 4,856 |
| 63 | 6,249 | 5,962 | 5,706 | 5,257 | 5,095 | 5,002 |
| 64 | 6,494 | 6,186 | 5,911 | 5,432 | 5,259 | 5,159 |
| 65 | 6,758 | 6,429 | 6,136 | 5,620 | 5,435 | 5,326 |
| 66 | 7,043 | 6,692 | 6,378 | 5,823 | 5,624 | 5,506 |
| 67 | 7,351 | 6,969 | 6,637 | 6,039 | 5,826 | 5,700 |
| 68 | 7,684 | 7,263 | 6,918 | 6,274 | 6,046 | 5,910 |
| 69 | 8,050 | 7,580 | 7,221 | 6,527 | 6,283 | 6,135 |
| 70 | 8,445 | 7,927 | 7,553 | 6,800 | 6,541 | 6,378 |
| 71 | 8,875 | 8,312 | 7,915 | 7,097 | 6,822 | 6,640 |
| 72 | 9,342 | 8,734 | 8,312 | 7,418 | 7,127 | 6,924 |
| 73 | 9,858 | 9,198 | 8,745 | 7,767 | 7,458 | 7,235 |
| 74 | 10,424 | 9,699 | 9,217 | 8,147 | 7,818 | 7,576 |
| 75 | 11,038 | 10,25 | 9,730 | 8,562 | 8,210 | 7,950 |
| 76 | 11,695 | 10,850 | 10,291 | 9,013 | 8,636 | 8,364 |
| 77 | 12,412 | 11,511 | 10,908 | 9,504 | 9,105 | 8,817 |

*Tasso di sconto 1,5%.*

## 6. Aspetti tecnici legati alle pensioni di reversibilità

Il **contributo aggiuntivo di reversibilità del 2,50%** per gli *ex* parlamentari, in vigore dal 1° gennaio 1994 fino a tutto il 2011, era **facoltativo**, contrariamente al contributo per la vecchiaia che era obbligatorio: infatti, il parlamentare decideva volontariamente se versarlo o meno.

L'introduzione *pro rata* del sistema di calcolo contributivo dal 1° gennaio 2012 con Deliberazione del 30 gennaio 2012, ha implicitamente inglobato nell'aliquota obbligatoria dell'8,80% a carico del parlamentare anche l'aliquota di reversibilità (in precedenza si pagava il contributo obbligatorio del'8,80% più il contributo facoltativo del 2,50% per un totale dell'11,30%). Pertanto, i vitalizi di reversibilità per la quota *ante* 2012 possono essere assimilabili a prestazioni previdenziali complementari e facoltative, che **non** tutti i Parlamentari avevano.

Il comma 3 dell'articolo 2 della Delibera degli Uffici di Presidenza della Camera n. 14/2018, stabilisce **arbitrariamente, *ex post*** che "*la quota di contribuzione a carico della Camera dei Deputati è pari a **2,75 volte** quella a carico del Deputato*", ai fini del calcolo del montante contributivo (comma 1 dell'articolo 2). Nel periodo 1994-2011 era quindi possibile per i deputati optare anche per un'aliquota facoltativa di reversibilità, che sommata a quella base obbligatoria comportava una trattenuta totale sulla base imponibile dell'11,30%. L'aliquota a carico della Camera dei Deputati per chi aveva esercitato l'opzione avrebbe dovuto essere quindi pari a 2,75 volte l'11,30%, ovvero il **31,08%**, per **un'aliquota complessiva del 42,38%** (8,80%+2,50%+31,08%) **finalizzata al calcolo del montante**. Invece, sembra che per il periodo citato sia stato accreditato nel montante contributivo dagli Uffici della Camera solamente **una aliquota pari al 35,50%** (8,80%+2,50%+24,20%) dell'indennità parlamentare lorda, poco più del 33,0% (8,80%+24,20%) accreditato a chi non aveva scelto di versare il contributo facoltativo di reversibilità.

Per quanto riguarda **quella parte di deputati che non avevano scelto di versare il contributo facoltativo di reversibilità**, per la rideterminazione dei vitalizi diretti *pro rata* liquidati dal 1994 al 2011, con le modalità stabilite dalla delibera in questione saranno applicati coefficienti di trasformazione in rendita non congruenti con la rinuncia al trattamento di reversibilità in quanto **gravati impropriamente** del valore attuale della pensione di reversibilità. **Per questi ultimi deputati andrebbero usati altri coefficienti che non contemplino il valore attuale della pensione ai superstiti**, data la volontarietà della scelta.

I coefficienti di trasformazione in rendita, sono stati creati e studiati per la previdenza obbligatoria generale, e **prevedono sempre** nella loro formula, la cui simbologia appartiene alla matematica attuariale *(v. tabella 3)*, il valore attuale della pensione ai superstiti. I coefficienti si moltiplicano per i montanti contributivi calcolati con l'aliquota di computo del 33%, pari al **contributo obbligatorio IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) **che tutti i lavoratori e i loro datori di lavoro versano**.

***Tabella 3***

***La formula di calcolo del coefficiente di trasformazione in rendita***

$$CT_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)}}{2} - k$$

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \Theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_s} \frac{l^{ved}_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}}{l^{ved}_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},\bar{s}}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

$CT =$ *coefficiente di trasformazione;*

$\Delta =$ *divisore;*

$a_{x,s}^{v(t)}$ = *valore attuale medio della pensione diretta;*

$A_{x,s}^{v(t)}$ = *valore attuale medio della pensione al superstite;*

e dove:

x = età di pensionamento
w = età massima
s = sesso (m = maschi; f = femmine)
$\bar{s}$ = sesso del coniuge superstite
$l_{x+t,s} / l_{x,s}$ = probabilità di sopravvivenza tra l'età x e l'età x + t
$q_{x+t,s}$ = probabilità di morte tra l'età x e l'età x + t
$\Theta_{x+t,s}$ = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età x + t
$l^{ved}_{x+t,s}$ = probabilità del superstite di essere eliminato per morte o nuove nozze
$\varepsilon_s$ = differenza tra l'età del dante causa e quella del coniuge
$\eta$ = aliquota di reversibilità
$\delta_s$ = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali
r = tasso di rendimento interno
$\sigma$ = percentuale di indicizzazione
$\left(\frac{1+r}{1+\sigma}\right)^{-t}$ = tasso di sconto
k = correzione per tener conto delle modalità di erogazione della pensione (nel caso di pagamento della tredicesima k= ((1/2) - 6/(13n)) dove **n** è il numero di rate anticipate pagate nell'anno.

La funzione dei coefficienti di trasformazione (ovvero dei loro reciproci: i divisori) è quella di realizzare l'equivalenza fra il montante dei contributi capitalizzati e la rendita che verrà **prevedibilmente** erogata al pensionato fino alla sua estinzione ed a quella del suo nucleo superstite (in base alla speranza di vita). A differenza di quanto ci si può aspettare la differenza fra i divisori dei due sessi è minima, poiché per le donne la minore consistenza dell'onere connesso alla pensione diretta è compensato dalla componente legata alla parte di reversibilità. La presenza quindi nella formula del valore attuale medio della pensione al superstite in pratica allunga la durata in anni dell'assegno vitalizio diretto abbassandone l'importo (lo stesso

montante è "spalmato" su un numero maggiore di anni) e penalizza gli *ex* parlamentari che non hanno optato a suo tempo per avere anche la pensione di reversibilità rispetto a quelli che hanno invece optato.

## 7. Basi tecniche: il fattore di correzione K.

Nella formula dei coefficienti sopra esposta viene utilizzato un fattore di correzione costante, da sottrarre alla media aritmetica dei due valori attuali (pensione diretta e reversibile), per ottenere il divisore correlato al numero di mensilità anticipate pagate nell'anno. L'Inps nella sua relazione tecnica dichiara di avere utilizzato per il periodo 1976-2009 la **costante K di correzione pari a 0,4231**[4], analoga a quella usata per i coefficienti introdotti per legge (l.n. 335/1995) dalla riforma Dini. Fino alla prima metà del 1998 l'Inps pagava le 13 mensilità anticipate di pensione (12 più la tredicesima) suddivise in 6 rate bimestrali, mentre per i parlamentari **l'assegno vitalizio anticipato è sempre stato pagato mensilmente per 12 mensilità** (senza tredicesima); pertanto **per i parlamentari il fattore di correzione K dei coefficienti da utilizzare nella formula dovrebbe essere pari a 0,4583**[5]. Ciò implicherebbe in caso di ricalcolo con il fattore di correzione K, pari a 0,4583, coefficienti di trasformazione **più favorevoli** per tutto il periodo 1976-2009 con incrementi dei vitalizi liquidati tra il 1996 e il 2009 che si stimano di oltre il 2 per mille annuo (su un montante di 1.340.000 euro di un 65enne, ci sarebbe un ulteriore pagamento di quasi 3.000 euro durante tutta la durata probabile del suo trattamento previdenziale, stimato in circa 16,3 anni. In pratica con gli attuali coefficienti il montante sarebbe decurtato di quasi 3.000 euro).

Un altro aspetto di difformità rispetto ai dipendenti pubblici da segnalare, a seguito della "pseudo equiparazione" al sistema contributivo, è che non vengono assoggettate a contributi e quindi non sono pensionabili altre voci e indennità erogate (es. le diarie per le stesse quote pensionabili nel pubblico impiego). Inoltre, per i vitalizi rideterminati con il calcolo contributivo, il cui nuovo ammontare risulta più elevato rispetto al precedente calcolo retributivo (ciò avviene per oltre il 15% dei vitalizi), non è riconosciuto come invece dovrebbe essere **il maggiore importo risultante dai contributi versati**: costoro restano bloccati al vecchio importo dell'assegno vitalizio meno favorevole (articolo 1, comma 4). Nella pratica questi vitalizi non vengono rideterminati, in quanto più favorevoli con il calcolo contributivo, e mantengono così la vecchia normativa interamente retributiva o con quote contributive *pro rata*.

Come si vede gli elementi di disuguaglianza emersi, dopo un'analisi per il momento solo tecnica, tra Parlamentari e dipendenti pubblici sono molteplici, senza contare altri aspetti di carattere giuridico.

**Con la delibera 14/2018 si è voluto forzare un sistema di calcolo, quello contributivo, calibrato e studiato per la previdenza generale obbligatoria, ricco di elementi mutuati dalla platea Inps che sono applicati a complessi concetti di matematica attuariale. Inoltre sono stati introdotti dall'Inps, per mancanza di dati, molti elementi di stima e sono state fatte scelte arbitrarie, come ammesso nelle stesse relazioni tecniche di Inps e Istat; pertanto il sistema contributivo si è rivelato non immediatamente adattabile agli istituti che fino ad oggi hanno caratterizzato le Camere e questa inadattabilità è stata aggravata dalle <u>forzature irrazionali sulla metodologia attuariale</u>, infine non è stata prevista una regolamentazione transitoria per limitare le contraddizioni e le carenze tecniche emerse, che lasciano intravedere molti profili di incostituzionalità.**

## 8. Mancata restituzione della tassazione Irpef corrisposta sui contributi versati negli anni 1993-2011

La rideterminazione dal 1° gennaio 2019, disposta con la Delibera degli Uffici della Camera n.14/2018, dei vitalizi diretti e reversibili in essere o comunque delle quote *pro rata* di vitalizio diretto o reversibile già maturate, pone delicati problemi riguardo al regime fiscale dei trattamenti previdenziali destinati a sostituire le soppresse erogazioni.

L'assegno vitalizio rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed è assoggettato a tassazione. Nel periodo dal 1993 al 2011 i contributi trattenuti ai parlamentari non sono stati dedotti dal reddito ai fini dell'imposizione personale (IRPEF) e quindi sono stati anch'essi assoggettati ad imposizione.

Nel 1993, infatti, il regime fiscale dei contributi a carico dei deputati e senatori viene a mutare in modo rilevante. Con la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi versati per il vitalizio

[4] K = ((1/2) – 6/(6x13)) = 0,4231 per pagamento bimestrale anticipato di 13 mensilità dal 1976 al 2009.
[5] K = ((1/2) – 6/(12x12)) = 0,4583 pagamento mensile anticipato di 12 mensilità senza tredicesima dal 1976 in poi.

nella base imponibile dell'indennità parlamentare "*in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire rendite vitalizie*".

Precedentemente, le contribuzioni erano portate in deduzione dalla base imponibile, rappresentata dagli importi dell'indennità parlamentare.

La Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n.154, "*nella parte in cui - mediante l'equiparazione tra i vitalizi e le rendite vitalizie riconosce a favore degli stessi vitalizi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un trattamento tributario privilegiato, con l'abbattimento della base imponibile al 60 per cento del reddito percepito*".

La Corte, in particolare, dichiarò fondata la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dell'inesistenza di una ragionevole giustificazione della equiparazione operata, dal momento che gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato ed alle categorie assimilate, se, da un lato, non possono essere equiparati alle pensioni ordinarie del pubblico impiego, dall'altro, non possono neppure identificarsi, ai fini del trattamento fiscale, con le rendite vitalizie che vengono costituite mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita (caso in cui la riduzione della base imponibile rispetto alle rendite riscosse viene a rappresentare un correttivo giustificato dall'esigenza di evitare l'onere ingiusto di una doppia imposizione); tali presupposti non ricorrevano, invece, in relazione al regime dei vitalizi.

Quindi, a partire dal 1993 e fino al 2011 ai contributi versati dai parlamentari è stato riservato uno speciale regime fiscale, che non ha previsto per essi alcuna esclusione dalla determinazione della base imponibile dell'indennità parlamentare.

Per il regime di tassazione dei vitalizi, va ricordato che il comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 537 del 1993 dispose, con una riformulazione del comma 6 dell'articolo 48 del TUIR, che i citati vitalizi costituissero reddito nella misura dell'82% del loro ammontare.

Successivamente, fu stabilita la soppressione dei regimi fiscali particolari concernenti gli assegni vitalizi "per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali".

Gli assegni vitalizi – per la loro non piena assimilazione ai trattamenti pensionistici – sono inoltre assoggettati all'IRAP (prelevata in capo all'istituzione parlamentare), con un prelievo fiscale dell'8,5% sulla quota degli emolumenti lordi soggetti ad imposizione.

In relazione alla riforma del regime pensionistico dei parlamentari operata nel 2012, con il passaggio al sistema contributivo, il problema del diverso regime fiscale delle nuove pensioni e dei precedenti vitalizi è tornato a porsi, con particolare riguardo alla permanenza del meccanismo applicativo di cui al citato articolo 52 del TUIR e, soprattutto, al trattamento da riservare alle prestazioni derivanti dall'applicazione del sistema del *pro rata*. Questioni che sono state oggetto di specifico interpello presentato dalla Camera all'Agenzia delle Entrate, con risposta pervenuta il 18 luglio 2013.

Il nuovo trattamento determinato con il sistema di calcolo contributivo, avendo natura inequivocabilmente pensionistica, è soggetto alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente conseguentemente, il contributo finalizzato alla pensione, trattenuto sull'indennità parlamentare, viene dedotto dal reddito.

Ne derivavano tuttavia le seguenti questioni:

1) come evitare la doppia imposizione sui vitalizi già in essere, considerato – come ricordato – che i contributi trattenuti ai parlamentari nel periodo dal 1993 al 2011 non sono stati dedotti dal reddito e il criterio di determinazione dell'importo imponibile degli assegni vitalizi previsto dall'art. 52, comma 1, lett. b), del TUIR, diveniva di fatto inoperante a decorrere dal 2012 per l'assenza di trattenute assoggettate a ritenuta fiscale;
2) quale trattamento fiscale riservare alla "pensione calcolata con il sistema *pro rata*", in particolare se l'importo erogato dovesse essere integralmente ricondotto alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 2, lett. a, del TUIR), ovvero dovesse essere distinta la quota parte calcolata con il previgente sistema dell'assegno vitalizio da assoggettare alla disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1. lett. g, dei TUIR).

Nella risposta del 18 luglio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha espresso l'avviso che le pensioni dei parlamentari, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2011, sono riconducibili, non già nell'alveo dei redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., bensì nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. g) del medesimo Testo Unico.

Le pensioni *pro rata*, ai fini fiscali, hanno una natura "mista": di redditi di lavoro dipendente, limitatamente alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2012, vigente il sistema contributivo, e di

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per la parte maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo il precedente sistema retributivo.

Quanto sopra illustrato dà conto delle problematiche fiscali che dovranno essere affrontate in relazione alla prefigurata rideterminazione degli assegni vitalizi in essere e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* comunque maturate. Dovrebbe inoltre essere restituita agli *ex* parlamentari la tassazione operata sui contributi. La Delibera degli Uffici della Camera n.14/2018 non tratta esplicitamente di tali aspetti, dei quali invece si ritiene si debba in ogni caso tenere conto.

Roma, 24 settembre 2018

Dott.ssa Antonietta Mundo
già Coordinatore Generale Statistico Attuariale dell'Inps